



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n° DG8/47

del 9 aprile 2009

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE

Servizio Assistenza Distrettuale, Assistenza Farmaceutica

Ufficio Farmacie Convenzionate, Controllo Prescrizioni

**Sisma in Provincia di L'Aquila del 06.04.2009
Misure urgenti in materia di assistenza farmaceutica a favore delle vittime del
terremoto – Farmaci fascia C**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 77 del 14.09.1999 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'evento sismico che ha colpito la provincia di L'Aquila ha determinato nei confronti delle vittime dello stesso ogni sorta di disagio, ivi compresa la possibilità di fruire ordinariamente e correttamente dell'assistenza farmaceutica;

ATTESO che, ad oggi, la maggior parte della popolazione è allocata in campi allestiti temporaneamente dalla Protezione Civile, ovvero in alberghi e abitazioni della costa adriatica, mentre una minima parte tuttora permane nelle proprie abitazioni ritenute agibili;

RICHIAMATE

- ✓ la deliberazione n.23 del 07.04.2009 del Commissario ad acta per il Piano di Rientro della Regione Abruzzo, con la quale i cittadini residenti nella ASL di L'Aquila sono stati esentati dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica siccome definita con precedenti deliberazioni commissariali nn.rr.14/09 e 15/09;
- ✓ la nota prot. 9560/S del 08.04.2009 - che si abbia qui come integralmente trascritta (**all.1**) - con la quale è stata disposta la esenzione totale a favore delle vittime del sisma da ogni forma di compartecipazione alla spesa sanitaria - sia essa diagnostica, farmaceutica ed integrativa - , all'uopo attivando lo specifico codice di esenzione **T09**;

RITENUTO per tutto quanto sopra dedotto, necessario garantire - sino ad ulteriore provvedimento di diverso avviso - alle vittime del terremoto la ulteriore esenzione dal pagamento dei farmaci di fascia C, nonché di farmaci da banco o di automedicazione - siccome espressamente indicati dall'art.9 bis D.L.n.34/2001 convertito con L.405/2001 - e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica;

RITENUTO che:

- per quel che concerne i farmaci di fascia C soggetti a prescrizione medica ed al fine di consentire la corretta applicazione della deroga di cui sopra - il medico prescrittore è tenuto a riportare in calce alla richiesta farmaceutica effettuata su ricetta SSN il codice di esenzione T09;
- per quel che concerne i farmaci di fascia C di automedicazione (cd. OTC e SOP) il farmacista è tenuto a riportare i dati relativi al farmaco fornito, congiuntamente ai dati anagrafici del paziente, su apposita modulistica ivi allegata (**all.2**) ;

RITENUTO altresì che, al fine di una corretta contabilizzazione e rendicontazione:

- tutte le ricette riportanti il codice di esenzione T09 debbano essere riunite in mazzette a parte e consegnate alla ASL, nel cui territorio afferisce la farmacia che ha spedito la ricetta, all'atto della consegna mensile della totalità delle ricette spedite in farmacia;
- la modulistica predisposta per la consegna dei farmaci di fascia c di automedicazione deve essere parimenti riunita in mazzette a parte e consegnata alla ASL, nel cui territorio afferisce la farmacia che ha spedito la ricetta, con le modalità di cui sopra;

CONSIDERATO CHE le motivazioni sopra addotte a sostegno del presente atto indicano l'urgenza e l'indifferibilità della emanazione dello stesso, tali da procrastinarne la trasmissione al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale 2007-2009 - all'uopo costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine della corretta verifica degli adempimenti da porre in essere per l'esecuzione del Piano di Risanamento di cui sopra - per la dovuta valutazione, ordinariamente preventiva;

RICHIAMATA la nota prot. n. 9246/Comm del 06.04.2009 del Commissario ad acta per il Piano di Risanamento con la quale si garantiva ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. la possibilità di superare i vincoli di spesa stabiliti dal Piano di rientro dai disavanzi del Settore sanità di cui alla D.G.r. n. 224 del 13.03.2007;

VISTA la L.R. n.48 del 28.12.2007 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 25.03.2002, n.3;

VISTA la L.R. n.77/1999 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

- per le motivazioni espresse in narrativa -

1. di disporre - sino ad ulteriore provvedimento di diverso avviso - a favore delle vittime del terremoto della provincia de L'Aquila la esenzione dal pagamento dei

- farmaci di fascia C, nonché di farmaci da banco o di automedicazione – siccome espressamente indicati dall'art.9 bis D.L.n.34/2001 convertito con L.405/2001 – e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica;
2. per quel che concerne i farmaci di fascia C soggetti a prescrizione medica ed al fine di consentire la corretta applicazione della deroga di cui sopra – il medico prescrittore è tenuto a riportare in calce alla richiesta farmaceutica effettuata su ricetta SSN il codice di esenzione T09;
 3. per quel che concerne i farmaci di fascia C di automedicazione (cd. OTC e SOP) il farmacista è tenuto a riportare i dati relativi al farmaco fornito, congiuntamente ai dati anagrafici del paziente, su apposita modulistica ivi allegata;
 4. che al presente provvedimento sia data la massima diffusione attraverso gli usuali mezzi di comunicazione (stampa e televisioni locali) oltre che sul portale della Regione Abruzzo.

Pescara li 9 aprile 2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Stefania Melena)